

COPIA GRATUITA

Periodico di informazione • 30 aprile 2020 • N. 53

# L'ADRIATICO

ANTENNA SUD

**ESCLUSIVO**

Il messaggio di Bentivogli,  
Re David e Palombella,  
segretari nazionali di  
Fim, Fiom e Uilm

FESTA DEL LAVORO

**PUGLIA  
UN PONTE  
VERSO LA FASE 2**

## IMPRESE

La revisione legale nelle nano imprese. Un tema "caldo" per le modalità organizzative delle PMI

# UN PROBLEMA O UN'OPPORTUNITÀ?

**«Fra i vari interventi in aiuto delle imprese, vedrei assolutamente di buon occhio che il Governo introducesse un credito d'imposta a favore delle nano imprese per ridurre il peso che tale nuovo onere andrà a determinare sui conti aziendali»**

Innanzitutto, ringrazio per avermi offerto la possibilità di intervento sul tema accennato, a me particolarmente caro, essendo impegnato sul fronte della revisione legale da alcuni decenni. Il tema è abbastanza caldo, oserei dire rovente, per gli effetti che sta per generare sull'economia e sulle modalità organizzative delle PMI; in particolare, di quella categoria di PMI oggi nota come "nano imprese".

La definizione non è presente nella terminologia giuridica, ma si è andata affermando in dottrina per identificare le società di ridotta dimensione che superano, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti parametri (art. 2477, comma 3, del Codice Civile): 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità".

Il mio intervento, nonostante la formazione professionale da revisore legale, tende ad escludere la trattazione del tema sotto l'aspetto puramente tecnico; proverò ad affrontarlo mettendo in evidenza le problematiche e le opportunità che si presen-

teranno alle imprese.

Partiamo da un presupposto che fa parte dell'animo umano: molte attività le svolgiamo perché obbligatorie, salvo poi ad accorgerci che sono davvero utili; come, per esempio, quelle di prevenzione dal contagio "consigliate" in questo frangente dall'emergenza sanitaria; ma evito di entrare in contesti che non mi competono, mi limiterò all'analisi dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle nano imprese.


Il controllo è, di per sé, un termine poco gradito se lo si coniuga con significato passivo (l'essere controllati), ma assume un'importanza fondamentale se lo si assume come strumento di vigilanza sul buon andamento della propria attività e sul monitoraggio della solvibilità dei propri partners commerciali (le imprese clienti), dalla cui buona salute dipende la permanenza ed il successo del proprio business.

È da qui che dobbiamo partire per intendere l'organo di controllo come lo strumento migliore (un'opportunità) per la prevenzione di un possibile default, che sarebbe il vero problema; è questo lo spi-



DI  
**VITO CLEMENTE**

v.clemente@revistudio.com  
Ragioniere Commercialista  
dal 1978 Revisore  
Legale dal 1992 Presidente  
del cda di Revistudio s.r.l.  
Società di revisione legale  
e consulenza direzionale



rito che ha animato il legislatore quando si è deciso a riformare la legge fallimentare, risalente al lontano 1942.

La riforma (d.lgs. 14/2019 - Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) ha introdotto una serie di nuovi adempimenti a carico delle imprese (il problema?), che, istintivamente, li hanno interpretati come nuovi balzelli e oneri da sopportare.

E come non comprendere tali preoccupazioni? Fra i principali nuovi compiti (quelli commentati in questo intervento) assegnati all'imprenditore (di qualunque dimensione sia), è stato stabilito che debba: istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (comma aggiunto all'art. 2086 del Codice Civile); nominare l'organo di controllo al realizzarsi delle condizioni sopra accennate (attivo, ricavi, media dipendenti ultimo biennio), come statuito dal riformato

art. 2477 del Codice Civile. L'organo di controllo, a sua volta, è tenuto a verificare l'operato dell'imprenditore in merito a: - adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa; - esistenza dell'equilibrio economico finanziario; - stima del prevedibile andamento della gestione. Ora, senza entrare nei tecnicismi che annoierebbero il lettore, il problema dell'imprenditore di ogni dimensione è dato dall'obbligo (se non ne ha già sentito l'esigenza) di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo (con nuovi oneri, anche di carattere economico) e, per la nano impresa, di nominare l'organo di controllo (con nuovi oneri finanziari). Quest'ultima, tra l'altro, non avendo mai avuto una tale "ingerenza" nei suoi affari (particolare di non marginale importanza), mal digerisce l'obbligo di aprire le sue stanze riservate a soggetti esterni, dovendo perfino pagarli per farli entrare. Fin qui gli aspetti negativi (il problema); ma veniamo, ora, a quelli positivi (l'opportunità).


All'imprenditore non occorre una formazione giuridica specifica per capire che l'assetto generale della propria impresa debba essere adeguato alla sua natura e dimensioni; per cui molti sanno già che,

avvalendosi di tale organizzazione, avranno la possibilità di rilevare tempestivamente l'eventuale insorgere di una crisi e prevenire il rischio di perdita della continuità aziendale; potranno così attivarsi, di conseguenza, con benefici di gran lunga superiori ai costi che avranno sostenuto (un'analisi dettagliata è stata effettuata nel "Rapporto Cerved PMI 2019", contenente molte informazioni utili all'andamento generale delle PMI, <https://know.cerved.com/>).

Stessa cosa dicasi per la nano impresa, che, pur affrontando il nuovo costo per sostenere la presenza dell'organo di controllo, avrà a disposizione professionisti altamente specializzati (i revisori legali), pronti ad intervenire con tempestività per segnalare all'imprenditore l'eventuale inadeguatezza dell'assetto organizzativo e dell'equilibrio economico finanziario, oltre che stimare il corretto andamento della gestione. Anche per la nano impresa i benefici saranno di gran lunga superiori ai costi che avrà sostenuto. Non trascurerei il notevole impatto, in termini di attendibilità e accresciuta immagine aziendale, agli occhi degli stakeholders, di un bilancio dotato del "bollino" di legalità da parte dell'organo di controllo. Last but not least, di tutti i benefici indicati potrà avvalersi anche la collettività, che dovrebbe poter assistere ad una riduzione delle procedure concorsuali, grazie all'introduzione dei nuovi adempimenti accennati. Tutto questo con le opportune riserve dei buoni auspici che il Covid19 sta sensibilmente ridimensionando.

Da un'indagine condotta da PWC per conto di Cerved sul "Grado di consapevolezza delle imprese circa i nuovi sistemi di organizzazione e monitoraggio previsti dal Codice della Crisi" (fonte "Rapporto Cerved PMI 2019"), è risultato che, sul totale delle intervistate, alla domanda - conosce i nuovi obblighi organizzativi? il 44% ha risposto "sì", il 42% "solo in parte", il 14% "no"; - vi siete adeguati ai nuovi obblighi? il 7% ha risposto "sì", il 63% "fase di valutazione/attivazione", il 30% "no"; - ritiene utile monitorare la sostenibilità dei debiti? Il 25% ha risposto "monitoraggio

già attivo", il 71% "occasione per migliorare i processi", il 4% "troppo onerosi". Sempre dal "Rapporto Cerved PMI 2019" si può rilevare la stima dell'impatto che i nuovi adempimenti potranno avere sui costi aziendali; in particolare, quelli dovuti al revisore da parte di una PMI sono quantificati, mediamente, in un range che va da 5.500 a 11.000 euro annui, a seconda delle dimensioni; all'interno del rapporto vengono analizzati anche diversi altri fattori connessi.



Grande attenzione dovrà dedicare l'impresa alla scelta dell'organo di controllo (appuntamento fissato in occasione dell'assemblea che deve essere convocata, entro il 28 giugno 2020, per deliberare sulla nomina). Le opzioni sono quattro: collegio sindacale (tre componenti effettivi + due supplenti), sindaco unico, revisore unico, società di revisione. I primi due (organo collegiale o monocratico) sono organi sociali con funzioni di affiancamento dell'organo amministrativo, i secondi (revisore

unico o società) sono fornitori di servizi; i primi, svolgendo maggiori funzioni dei secondi, hanno un costo più elevato; va precisato che il costo del collegio sindacale pesa, mediamente, il doppio (complessivamente) del sindaco unico; mentre il costo del revisore unico è, mediamente, analogo a quello della società di revisione, entrambi inferiori a quelli dei sindaci. Importante anche sollecitare l'attenzione sulle possibili incompatibilità dell'organo di controllo: l'amministratore deve preoc-

biare rapporti di varia natura (lavorativi, di parentela, ecc.) con l'organo amministrativo o anche, nei casi di compresenza di collegio sindacale e revisore, fra il collegio sindacale ed il revisore.

Un passaggio, rapido e conclusivo, sul momento di particolare e straordinaria difficoltà che stiamo vivendo per l'emergenza sanitaria e, ahimé, economica: al momento in cui scrivo, è stato emanato un provvedimento (art. 5 del DL 23/2020 - Decreto Liquidità) che ha procrastinato all'1 set-



cuparsi di verificare che la scelta ricada verso un soggetto (individuale o collettivo) che assicuri, oltre a professionalità e competenza specialistica e la formale iscrizione nel Registro del MEF, la più totale indipendenza nei confronti dell'impresa, pena l'inefficacia giuridica della sua azione di controllo.

Il principio dell'indipendenza è fortemente significativo per la validità del giudizio del revisore sul bilancio e sulla correttezza dell'operato degli amministratori; tanto che la Cassazione è arrivata a introdurre un nuovo principio, quello della cosiddetta indipendenza anche "in apparenza", essendo necessario che il revisore, oltre ad essere indipendente, appaia tale anche agli occhi dei terzi; quindi, attenzione a non nominare soggetti che ab-

tembre 2021 l'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi (assetto organizzativo, indici di allerta e tutto il resto), lasciando immutato l'obbligo e invariato il termine (assemblea soci da convocare entro il 28/6/2020) per la nomina dell'organo di controllo.

Su questo, fra i vari interventi in aiuto delle imprese, vedrei assolutamente di buon occhio che il Governo introducesse un credito d'imposta a favore delle nano imprese per ridurre il peso che tale nuovo onere andrà a determinare sui conti aziendali.

L'imprenditore è chiamato continuamente ad adattarsi alle evoluzioni dettate dai tempi; la tesi darwiniana sull'evoluzione della specie è sempre attualissima: ti evolvi o ti dissolvi.